

IL DECRETO CON I NUOVI CRITERI ALLA FIRMA DEL MINISTRO

## Appalti, ribassi selvaggi verso il tramonto

È finita (forse) l'era delle liberalizzazioni selvagge nei bandi per la pubblica amministrazione. L'era in cui cioè, con l'eliminazione delle tariffe, le gare per i servizi di ingegneria e architettura venivano aggiudicate a prezzi stracciati con ribassi anche del 90% rispetto al prezzo iniziale. Dopo la recente firma del ministero delle Infrastrutture Maurizio Lupi (che ha seguito quello della Giustizia), infatti, il decreto ministeriale che determina «i corrispettivi a base di gare per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», sia avvia a saltare l'ultimo ostacolo: il visto di legittimità della Corte dei conti, alla cui attenzione è attualmente. Si tratta di un testo dall'elaborazione complessa (prima le consultazioni con le categorie tecniche, poi le bocciature del Consiglio e dell'Autorità superiore dei lavori pubblici) ma indispensabile per il settore degli appalti pubblici per superare, come rileva il Consiglio di Stato nel suo recente parere (n. 3626/13), «la situazione di indeterminazione venutasi a creare a seguito dell'elaborazione di tutta la disciplina in materia di tariffe professionali». Ma soprattutto, un testo fondamentale dopo che il decreto legge sulle liberalizzazioni (1/12) aveva di fatto cancellato ogni riferimento tariffario, privando le

stazioni appaltanti di regole per calcolare gli importi e per determinare, di conseguenza, le corrette procedure per l'affidamento. Un'assenza di regole denunciata a gran voce dai periti industriali e dalle categorie tecniche tutte, che ha alimentato tra le altre cose un'eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti. Queste ultime, infatti, in caso di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'ingegneria e all'architettura, che definito «le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi». Nel frattempo per disciplinare la fase transitoria, il legislatore aveva previsto che nelle more dell'emanazione di tale decreto si sarebbero potute applicare le tariffe professionali stabilite nel dm 4/4/01 (Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e architetti). Il punto è che tale opzione è stata disattesa dalla grande maggioranza delle stazioni appaltanti. Secondo i numeri forniti dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri infatti, il 61% dei bandi non dà alcun non disponevano più di riferimenti certi per la definizione dell'importo da porre a base di gara. Ecco perché, per sanare tale criticità il governo era intervenuto con il decreto sviluppo stabilendo che per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di

gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi tecnici, si sarebbero applicati i parametri individuati appunto con un decreto interministeriale che avrebbe chiarimento sul criterio utilizzato per la determinazione dell'importo a base d'asta, un ulteriore 4,6% segue i dettami della legge 143/49, il 4,5% quelli del decreto 207/10, mentre nel 14% vengono menzionati altri riferimenti normativi. Insomma l'offerta economica calcolata su basi fittizie, è diventata tristemente negli ultimi anni l'unica variabile nelle aggiudicazioni e le corse al ribasso per firmare contratti un po' usa e getta sono state la maggioranza. Ma non solo, perché nonostante l'evidente abnormalità dei ribassi, le stazioni appaltanti, forse perseguendo un miope criterio di risparmio, non hanno quasi mai dato applicazione al concetto di offerta anomala. Uno scenario quasi da Far West che sull'onda delle selvagge liberalizzazioni ha assimilato le attività professionali a quelle dell'impresa dove prevale il minor costo anche a scapito della qualità dei servizi. Ecco perché questo decreto è fondamentale ed è urgente sia approvato al più presto. Solo così, per i periti industriali si potrà risollevarne l'alto livello qualitativo che, da sempre, ha caratterizzato gli studi di progettazione in Italia.

### I criteri utilizzati per i bandi

- il 61% dei bandi non dà alcun chiarimento sul criterio utilizzato per la determinazione dell'importo a base d'asta,
- il 4,6% segue i dettami della legge 143/49, Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto
- il 4,5% quelli del decreto 207/10, Nuovo regolamento appalti
- il 14% menziona altri riferimenti normativi

